

**REGOLAMENTO DEL CORSO DI STUDI INTERATENEEO  
IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE**  
**Con modifiche per l'adeguamento al nuovo Statuto dell'Università Kore**  
**Approvate dal Comitato Interateneo il 22 luglio 2008**

*n.b. Quando nel testo si fa riferimento alla 'Facoltà', si intende il comitato interateneo cui per convenzione è demandata la funzione di Consiglio di Facoltà.*

**Art. 1 - Principi generali**

Il presente regolamento determina le norme generali relative alla didattica, in conformità al Regolamento didattico d'Ateneo e in specificazione di esso.

L'ordinamento didattico del Corso di studi, che fa parte integrante del regolamento didattico della Facoltà e dell'Università, indica il nome del corso di studio, la classe di appartenenza, gli obiettivi formativi del corso di studio, il quadro delle attività formative, i crediti formativi universitari assegnati alle attività formative, le conoscenze richieste per l'accesso al corso e le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo.

**Art. 2 – Costituzione degli Organi di governo del Corso di Studi**

Il Consiglio del Corso di studi è costituito ai sensi dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo.

Esso è composto da tutti i docenti incaricati dell'insegnamento in almeno uno dei settori scientifico-disciplinari e da due rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti del Corso stesso.

Ciascun Consiglio di Corso di studi è costituito con provvedimento formale del Presidente dell'Università prima dell'inizio di ogni anno accademico. Nello stesso atto di costituzione è nominato, tra i docenti membri e su proposta del Preside di Facoltà, il Presidente del Consiglio di Corso di studi.

**Art. 3 – Competenze dei Consigli di Corso di Studi**

Spetta al Consiglio di Corso di studi deliberare, in relazione al Corso o ai Corsi di competenza, sulle seguenti materie:

- 3.1. schema di ordinamento degli studi;
- 3.2. criteri dettagliati di ammissione degli studenti;
- 3.3. criteri di organizzazione e funzionamento delle attività didattiche, nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli docenti;
- 3.4. proposte di eventuali attività didattiche integrative;
- 3.5. organizzazione delle attività di valutazione degli apprendimenti;
- 3.6. assistenza scientifica agli studenti laureandi.

**Art. 4 – Coordinamento della didattica**

E' compito fondamentale del Consiglio di Corso di studi il coordinamento dei piani di studio e dei programmi di insegnamento dei singoli docenti.

Nel rispetto della libertà di insegnamento garantita ai singoli docenti, il coordinamento è volto esclusivamente ad evitare sovrapposizioni od incongruenze programmatiche ed è basato fundamentalmente sulla preventiva circolazione delle informazioni tra gli stessi docenti.

Competono inoltre al Consiglio di Corso di studi tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dallo Statuto dell'Università Kore.

### **Art. 5 - Ripartizione di competenze tra Consiglio di Facoltà e Consigli di Corso di Studi**

I Consigli di Corso di studi deliberano su quanto riguarda la didattica (piani di studio, convalide di crediti, fissazione dei debiti formativi, articolazione della didattica); spetta al Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio di Corso di Studi, deliberare su tutte le questioni riguardanti i docenti, il personale tecnico-amministrativo, e su quelle che comportano spese.

### **Art. 6 - Commissioni**

Il Consiglio di Corso di Studi può istituire Commissioni cui delegare alcune funzioni istruttorie o demandare lo svolgimento di particolari attività, riservandosi comunque la deliberazione su quanto istruito dalle Commissioni.

### **Art. 7 - Commissione didattica paritetica**

La Facoltà istituisce una commissione didattica con le seguenti modalità e funzioni, fermo restando il rispetto del principio di libertà di insegnamento garantito ai docenti:

- a. vigila sull'ordinato andamento dei Corsi, sull'effettivo coordinamento delle attività didattiche, sulla qualità dell'offerta formativa, sulla coerenza tra programmazione didattica e relativa attuazione, anche con riferimento all'obiettivo di favorire la ordinaria corrispondenza tra durata curricolare prevista e durata effettiva dei Corsi di studi;
- b. propone al Consiglio di facoltà ogni iniziativa atta a migliorare l'organizzazione della didattica;
- c. esprime pareri al Consiglio di facoltà sui regolamenti didattici dei Corsi di studi e sulla effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

La commissione didattica è composta da due docenti di ruolo designati dal Consiglio di Corso di studio della classe di laurea di riferimento, da due studenti designati dallo stesso tra gli eletti nei Consigli di Corso di Studio, dal responsabile della segreteria di Facoltà, ed è presieduta dal Presidente del Corso di studio.

I componenti la Commissione didattica durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente soltanto una volta.

La Commissione è preposta anche a fornire, all'inizio di ciascun anno accademico, alla segreteria didattica le opportune direttive circa il modo in cui debbano essere organizzate le attività formative, e controlla che la loro organizzazione non presenti sovrapposizioni ed incompatibilità, tali da rendere difficoltosa la frequenza agli studenti. Inoltre controlla che gli orari degli esami siano fissati secondo criteri di funzionalità, occupandosi eventualmente di apportare le variazioni che, sentiti i docenti interessati, siano ritenute necessarie.

### **Art. 8 - Accesso ai Corsi di laurea e debiti formativi**

Per essere ammessi al Corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di titolo equipollente, ai sensi delle vigenti normative.

In considerazione della natura delle discipline previste nel corso di studio, possono essere previsti specifici debiti formativi proposti dal Consiglio di Corso di Studi e approvati dal Consiglio di Facoltà.

Il Consiglio del Corso di Studio può proporre alla Facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, forme di verifica e di sostegno agli studenti nuovi iscritti.

### **Art. 9 - Articolazione didattica dei corsi di studio**

Il Corso di studi è disciplinato dal relativo Ordinamento, che definisce in particolare:

- a. la denominazione del Corso di studi, gli obiettivi formativi specifici di esso indicandone anche i tempi e i modi di verifica del conseguimento, la classe di appartenenza;
- b. la durata del Corso;

- c. l'elenco delle attività formative finalizzate all'acquisizione dei crediti che costituiscono i 'curricula' previsti dal Corso, e cioè: gli insegnamenti (con indicazione degli ambiti e dei settori scientifico-disciplinari di riferimento), suddivisi per ciclo didattico (con precisazione delle eventuali propedeuticità nonché delle loro articolazioni in moduli o altre tipologie didattiche), e le altre attività formative contemplate dai Decreti ministeriali, comprese quelle preordinate alla acquisizione della conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano;
- d. l'obbligatorietà di attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio previste dai 'curricula';
- e. l'assegnazione dei crediti formativi universitari alle diverse attività formative – nel rispetto dei criteri fissati dagli artt. 10 e 11 del D.M. 509 del 1999 e successive modificazioni – suddivise per ciclo didattico.

Vengono deliberati di anno in anno dal Consiglio di Corso di Studi e ratificati dal Consiglio di Facoltà:

- a. il calendario delle attività didattiche e l'eventuale articolazione dell'anno accademico in cicli coordinati di attività formative e di esami;
- b. gli eventuali obblighi di frequenza e, in caso essi esistano, le eventuali modalità organizzative di attività sostitutive della frequenza obbligatoria per studenti lavoratori, disabili o comunque esonerati da essa, con eventuale previsione di supporti formativi integrativi a distanza per studenti non frequentanti o non impegnati a tempo pieno;
- c. la regolamentazione della corrispondenza tra i crediti formativi universitari previsti dal Corso e quelli acquisibili presso altre istituzioni universitarie italiane e straniere;
- d. i requisiti di ammissione al Corso di studi e le eventuali disposizioni relative ad attività formative previste allo scopo di consentire l'assolvimento del debito formativo;
- e. i crediti eventuali che, anche sulla base di appositi accordi, saranno riconosciuti validi per la prosecuzione degli studi in altri Corsi di studi attivati presso l'Ateneo;
- f. la modalità di riconoscimento dei crediti acquisiti; di norma, per i corsi di laurea della Facoltà, vengono riconosciuti validi crediti riferiti a discipline che abbiano la medesima denominazione di una delle discipline indicate nel piano degli studi; oppure che appartengano al medesimo settore scientifico-disciplinare, o a settore affine in base alle tabelle ministeriali, previo accertamento della congruenza del programma seguito, nel caso in cui la disciplina non abbia la medesima denominazione; se la disciplina di cui si chiede la convalida, secondo i criteri del previgente ordinamento, è annuale, essa potrà essere convalidata nella misura massima di 12 crediti formativi, nella misura massima di 6 crediti formativi se semestrale; il tirocinio potrà essere convalidato se attinente agli obiettivi qualificanti del corso di studi; la scadenza per la presentazione di richieste di riconoscimento crediti è fissata contestualmente alla scadenza per l'iscrizione, salvo casi eccezionali di trasferimento da altre facoltà o sedi, per i quali il termine è fissato al 31 dicembre; le domande, trasmesse dalle segreterie, verranno esaminate dalla commissione entro il mese di febbraio dell'anno successivo;
- g. l'eventuale limite di tempo massimo entro il quale conservano validità i crediti acquisiti, per ciascuna tipologia di attività formativa, predisponendo in tal caso adeguate forme di verifica periodica, eventualmente diversificate per studenti impegnati a tempo pieno negli studi e studenti disabili o contestualmente impegnati nello svolgimento di attività lavorative;
- h. la tipologia e le modalità di superamento della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

#### **Art. 10 - Crediti formativi**

L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli ordinamenti didattici dei Corsi di studi per conseguire un titolo di studio universitario è il credito formativo universitario.

Il numero di ore corrispondenti al credito formativo è fissato dalla normativa in vigore.

La quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata nel numero di crediti stabiliti dall'art. 5, comma 2 del Regolamento generale sull'autonomia e successive modifiche. L'ordinamento del Corso di studi stabilisce i crediti corrispondenti all'interno di ogni tipologia di attività formativa contemplata dalla Classe corrispondente, tenendo presente il numero minimo di crediti che dovrà essere riservato a ciascun tipo di attività, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del Regolamento generale sull'autonomia e successive modifiche.

La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata per ciascuna attività formativa in 19 ore per credito (eccettuato il tirocinio pratico).

I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dai regolamenti dei Corsi di studi, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.

Nel rispetto della normativa vigente in materia, il Consiglio di Corso di studi può riconoscere agli studenti secondo criteri predeterminati, crediti a fronte della documentata certificazione dell'acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso (ad esempio, corsi IFTS).

Il Corso di studi con motivata delibera prevede specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi per studenti lavoratori o comunque dispensati dalla frequenza delle attività didattiche.

E' possibile altresì riconoscere i crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea sulla base di certificazioni rilasciate da strutture interne o esterne all'Ateneo, specificatamente competenti per ciascuna delle lingue, in base a criteri predisposti da una commissione di cui fa parte il docente della lingua, e approvati dal Consiglio.

Nel caso di trasferimenti, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studi dell'Ateneo, ovvero nello stesso o in altro Corso di studi di altra Università, anche estera, compete al Consiglio del Corso di studi, che valuta in mancanza di specifiche convenzioni, tenendo conto degli obiettivi formativi qualificanti del Corso, nonché di quelli previsti dal Corso di provenienza, della stessa o di altra Facoltà.

Nel caso di immatricolazioni di studenti già in possesso di titolo accademico di Laurea o Laurea specialistica, il Consiglio di Corso di studi valuta i risultati della precedente carriera, le frequenze attestare, gli esami superati e i crediti acquisiti, al fine di definire il debito formativo e la conseguente possibilità di iscrizione con abbreviazione di Corso.

La Facoltà predefinisce il criterio dei riconoscimenti di crediti pertinenti rispetto agli obiettivi qualificanti del corso.

L'istruzione delle relative pratiche, e la verifica della documentazione prodotta dagli interessati, viene affidata ad una commissione appositamente istituita dal Consiglio di Corso di studi.

### **Art. 11 - Frequenza dei corsi di insegnamento**

La frequenza è obbligatoria per i tirocini pratici e per quei corsi di insegnamento eventualmente individuati dal Consiglio di Corso di studi.

Per i corsi di insegnamento ed i laboratori per i quali viene prevista l'obbligatorietà della frequenza, la stessa viene accertata dal docente, secondo criteri e modalità che dovranno essere comunicati agli studenti all'inizio del corso. In questi casi l'attestazione di validità della frequenza di un corso di insegnamento si ottiene con una percentuale di frequenza uguale o superiore al 70% delle attività didattiche svolte. Entro la fine del corso di insegnamento o del laboratorio il docente comunica alla Segreteria l'elenco degli iscritti che non hanno ottenuto l'attestazione di frequenza.

Il Consiglio di Corso di Laurea prenderà atto delle decisioni assunte dalla Commissione paritetica di Facoltà circa l'esenzione parziale e/o totale di frequenza per studenti disabili o in condizioni di difficoltà o di disagio o che hanno impegni di lavoro. All'inizio del corso lo studente che si trovi in una delle predette condizioni deve comunicarlo al docente per concordare le modalità didattiche alternative per il conseguimento dei CFU.

Gli studenti che abbiano incarichi di rappresentanza sono esonerati dalla frequenza delle attività formative che coincidono con le sedute degli organi collegiali di cui fanno parte. L'effettiva partecipazione alle relative sedute è accertata dagli atti ufficiali.

### **Art. 12 - Numero minimo di insegnamenti da frequentare in ciascun anno di corso**

L'iscrizione agli anni di corso successivi al primo è subordinata all'ottenimento delle attestazioni di frequenza di cui all'art. 8, se previste, e al conseguimento, entro il termine previsto per l'iscrizione, del numero di crediti prefissati (in misura comunque non superiore ai due terzi di quelli previsti per la durata normale del Corso) per il passaggio al successivo anno di corso. Tale numero è proposto dal Consiglio di Corso di studi e approvato dal Consiglio di Facoltà.

Lo studente può iscriversi all'anno di corso successivo come ripetente quando:

- a. alla fine di un anno di corso non abbia ottenuto, ove previste, tutte le attestazioni di frequenza per quell'anno;
- b. non abbia ottenuto un numero di crediti pari a quelli previsti per la durata normale del Corso, per il passaggio al successivo anno di corso;

Lo studente ripetente non è tenuto di norma a frequentare le attività formative previste dal Regolamento del Corso di studi per l'anno di corso al quale viene considerato iscritto in qualità di ripetente, allo scopo di poter superare gli esami o le prove di verifica ancora mancanti al completamento del suo curriculum formativo.

Lo studente ha facoltà in qualsiasi momento della propria carriera formativa di interrompere gli studi del Corso e successivamente di immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro Corso, chiedendo il riconoscimento dei crediti acquisiti.

Non è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di studi universitari. In caso di contemporanea iscrizione lo studente decade dal corso di studi al quale si è iscritto successivamente. Lo studente, tuttavia, ha facoltà di acquisire, in ogni anno accademico, crediti aggiuntivi oltre a quelli richiesti dal proprio percorso in accordo e nel rispetto delle norme generali fissati nel Regolamento Didattico di Ateneo.

La Facoltà provvede ad attuare in autonomia ogni opportuno intervento per ridurre il numero degli studenti fuori corso e quello degli studenti che per i singoli anni non acquisiscono i crediti previsti, realizzando per questo fine attività integrative, anche avvalendosi delle norme sull'incentivazione e per il tutorato.

La Facoltà, in collaborazione con il Centro Servizi Interfacoltà per l'orientamento, il tutorato e la formazione integrativa, cura azioni specifiche per garantire che tutti gli studenti, senza nessuna distinzione di razza, sesso, nazionalità e religione, nonché disabilità, possano usufruire dei servizi e delle opportunità formative erogate dall'Ateneo.

### **Art. 13 - Periodi di studio all'estero**

Lo studente che – ai sensi della normativa vigente - intenda svolgere parte dei propri studi presso Università estere deve presentare apposita domanda nella quale dovrà indicare gli insegnamenti che intende seguire. La domanda è sottoposta all'autorizzazione del Consiglio del Corso di studi. Il riconoscimento degli studi effettuati all'estero è deliberato dal Consiglio del Corso di studi sulla base di adeguata documentazione attestante i contenuti dei Corsi seguiti, le modalità di svolgimento degli stessi, la valutazione finale conseguita e tutti gli altri elementi che lo studente ritenga opportuno produrre. Tale riconoscimento non è necessario nel caso in cui sussista apposita convenzione oppure nel caso in cui il Consiglio della struttura didattica abbia

approvato, nell'ambito di altri programmi di scambio, tabelle di equivalenza con Corsi e seminari tenuti presso l'università partner.

La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare, ove possibile, le corrispondenze con le attività formative previste nel piano ufficiale degli studi o nel piano individuale dello studente.

Il Consiglio del Corso di studi attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione proporzionali.

Ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai Corsi seguiti all'estero. Le attività formative seguite all'estero per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza possono essere considerate dalla commissione in sede di valutazione dell'esame finale.

L'istruttoria delle pratiche di riconoscimento e convalida è compiuto dalla commissione nominata dal Consiglio del Corso di studi ai sensi dell'art. 10, ultimo comma.

#### **Art. 14 - Ammissione a corsi singoli**

In conformità al Regolamento Didattico d'Ateneo, su delibera del Consiglio del competente Corso di Studi, gli studenti iscritti presso altre Università italiane ed estere possono essere ammessi a seguire singole attività formative, a sostenere le relative verifiche e ad averne regolare attestazione, previo versamento di un contributo pari al 20% del minimo di quanto dovuto per tasse e contributi per l'iscrizione come studente regolare per il relativo anno di corso, per ogni attività attestata. Tale delibera non è richiesta nel caso di studenti iscritti presso Università con le quali siano in atto specifici accordi in merito, o qualora lo studente sia inserito nei programmi di mobilità.

Su delibera del Consiglio del Corso di studi, i cittadini italiani e stranieri possono essere ammessi a seguire singole attività formative, sostenere le relative prove di verifica ed averne regolare attestazione, per motivi di aggiornamento e/o di adeguamento culturale e professionale. In tali casi è dovuto un contributo pari al 20% di quanto dovuto per l'iscrizione come studente regolare per il relativo anno di corso, per ogni attività attestata.

#### **Art. 15 – Insegnamenti**

Il Consiglio del Corso di Studi può richiedere al Consiglio di Facoltà, con adeguate motivazioni e previo parere favorevole della Commissione didattica, lo sdoppiamento di un insegnamento, qualora ricorrano condizioni tali da renderlo opportuno. Il Consiglio di Facoltà delibera, fissando le modalità di suddivisione degli studenti e verificando annualmente, entro il 31 marzo, la permanenza dei presupposti.

Il Consiglio del corso di studi accerta che i programmi didattici e le prove d'esame dei corsi sdoppiati siano equivalenti ai fini didattici e non creino disparità. La possibilità per gli studenti di chiedere il trasferimento ad un corso sdoppiato diverso da quello al quale siano stati originariamente assegnati può essere deliberata in base ai seguenti criteri:

- a. è consentito il passaggio globale da una suddivisione all'altra dei corsi per documentate esigenze familiari o lavorative;
- b. è consentito il passaggio riguardante singole discipline, in base a richieste adeguatamente motivate e su parere favorevole dei rispettivi docenti.

Oltre ai corsi di insegnamenti, di varia durata, che terminano con il superamento delle relative prove di esame, il Consiglio del corso di studi può proporre al Consiglio di Facoltà l'attivazione di corsi liberi, corsi di sostegno, seminari, esercitazioni in laboratorio e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di insegnamento e di attività ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso. Per ciascuna di tali tipologie dovranno essere indicati: l'afferenza a un settore scientifico-disciplinare o a un ambito disciplinare definito, anche allo scopo di assicurarne la corretta

assegnazione ad uno dei docenti del Consiglio; l'attribuzione di un adeguato quantitativo di crediti formativi universitari; le modalità di verifica del profitto che consentono nei vari casi il conseguimento dei relativi crediti.

Ogni Corso di insegnamento può essere articolato in più moduli (ciascuno di almeno 3 CFU) affidati ad un solo o a più docenti. Le prove di verifica finale dovranno certificare l'avvenuto superamento dei singoli moduli. E' possibile l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di diverso peso nell'assegnazione dei crediti formativi universitari corrispondenti.

I Corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari o integrati, ed essere affidati alla collaborazione di più docenti, su delibera del Consiglio del corso di studi. Le relative prove di verifica finale dovranno comunque essere uniche.

E' possibile prevedere anche forme di insegnamento a distanza, specificando con apposite delibere del Consiglio di corso di studi le modalità di organizzazione e di verifica pratica ad esse connesse.

### **Art. 16 - Cultori**

Al Consiglio di ciascun corso di studi compete, ai sensi dell'art. 20 comma 5 del RDA, l'attribuzione del titolo di cultore della materia, su proposta del titolare della stessa.

Può essere riconosciuto "cultore" chi, in possesso da almeno tre anni di laurea specialistica o di laurea conseguita in base alle normative previgenti alla applicazione del regolamento generale sull'autonomia, risponda ad almeno uno dei seguenti requisiti:

- a. abbia conseguito il titolo di dottore di ricerca nell'area disciplinare in questione;
- b. abbia ottenuto contratti di insegnamento o assegni di ricerca presso istituzioni universitarie in Italia o all'estero;
- c. abbia pubblicato monografie di riconosciuto valore scientifico o articoli su riviste scientifiche di livello almeno nazionale;
- d. abbia usufruito di borse di studio presso istituzioni di ricerca scientifica in Italia o all'estero.

### **Art. 17 - Calendario didattico**

Il calendario delle attività didattiche e l'eventuale articolazione dell'anno accademico in cicli coordinati di attività formative e di esami vengono deliberati di anno in anno dal Consiglio di Corso di Studi e ratificati dal Consiglio di Facoltà.

### **Art. 18 - Esami e verifiche**

#### *18.1. Sessioni*

Le sessioni di esame sono tre, ciascuna divisa in due appelli, distanziati di almeno 10 giorni. Due sessioni sono direttamente collegate ai due periodi di lezioni; la terza sessione è finalizzata al recupero dei CFU non acquisiti immediatamente a conclusione del periodo di lezione.

Il calendario degli appelli di ciascuna sessione di esami è fissato dal Presidente del Consiglio di Corso di studi ed è pubblicato almeno due mesi prima della data di inizio della sessione. Loro eventuali posticipazioni dovranno essere comunicate con almeno 10 giorni di anticipo, salvo casi straordinari di necessità.

Ogni appello deve avere inizio alla data stabilita e deve essere portato a compimento con continuità. Eventuali deroghe devono essere motivate ed autorizzate dal Presidente del Consiglio di Corso di studi. La data di inizio di un appello non può in alcun caso essere anticipata.

In ciascuna sessione lo studente in regola con la sua posizione amministrativa e con l'eventuale attestazione di frequenza, può sostenere, senza alcuna limitazione, tutti gli esami, nel rispetto delle propedeuticità stabilite.

Gli studenti lavoratori, ripetenti o fuori corso dovranno usufruire di un numero complessivo di appelli superiore a quelli generali.

Deve essere in ogni caso previsto un appello non collegato ai cicli didattici, di norma fissato non prima del 15 settembre e concluso non oltre il 15 ottobre successivo.

Ulteriori appelli straordinari vanno decisi tenendo conto di esigenze di coordinamento e di utilizzazione degli spazi.

### *18.2. Commissioni*

Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Presidente del Consiglio di Corso di studi e sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è sempre il titolare del Corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione; il secondo è un altro Docente del medesimo o di affine ambito disciplinare o un cultore della materia.

Il titolare del corso di insegnamento che preveda un consistente numero di esami, può fare istanza scritta al Presidente del Consiglio del Corso di studi affinché la commissione sia composta da un congruo numero di docenti in modo da poterla suddividere in sottocommissioni. Le Commissioni possono operare anche distribuendosi in sottocommissioni di almeno due membri ciascuno, sotto la responsabilità ed il coordinamento del presidente. A tal fine il titolare della disciplina che preveda un consistente numero di esami, può fare istanza scritta al Presidente del Consiglio del Corso di studi affinché la commissione sia composta da un congruo numero di docenti in modo da poterla suddividere in sottocommissioni.

Il titolare del corso che preveda un consistente numero di esami, può fare istanza scritta al Presidente del Corso di studi affinché la commissione sia composta da un congruo numero di docenti, in modo da poterla suddividere in sottocommissioni. Le sottocommissioni, composte da almeno due membri ciascuna, sotto la responsabilità ed il coordinamento del presidente.

Quando siano previste sottocommissioni, lo studente può chiedere di essere esaminato dalle sottocommissioni di cui fa parte il professore titolare del corso.

Nel caso di corsi integrati l'esame è unico; la commissione comprende i docenti dei vari moduli.

### *18.3. Prove di valutazione del profitto*

A seconda della tipologia e della durata delle attività formative, il Consiglio di Corso di studi stabilisce il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento del corso e l'acquisizione dei crediti assegnati. Tali prove, la cui valutazione viene espressa in trentesimi, potranno consistere in esami (orali e/o scritti), o nel superamento di altre prove (orali e/o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.) appositamente studiate dal Consiglio, su proposta del docente, allo scopo di valutare il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun insegnamento.

L'effettuazione di una prova scritta va deliberata dal Consiglio del Corso di studi su proposta del titolare della disciplina. L'esito della prova è comunicato mediante affissione all'albo. Lo studente ha diritto a prendere visione dell'elaborato corretto, durante le ore di ricevimento del docente, entro un mese dall'affissione dei risultati. Qualora l'esame consista in una prova scritta (o pratica) e in una successiva prova orale, la prova scritta viene valutata con un giudizio in base al quale lo studente decide se presentarsi o meno alla prova orale. Qualora decida di non presentarsi alla prova orale, lo studente può presentarsi alla prova scritta dell'appello seguente.

La/e prova/e possono essere svolte in tutto e/o in parte in itinere, durante lo svolgimento del corso di insegnamento.

Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto/trentesimi. La Commissione giudicatrice può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il candidato che non consegue il voto minimo viene considerato "riprovato". La



“riprovazione” viene verbalizzata senza attribuzione di voto e di essa non viene tenuto conto alcuno ai fini della valutazione della carriera.

La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali ‘valutazioni in itinere’ (prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del Corso di insegnamento corrispondente).

Allo studente che ha già sostenuto l’esame relativo ad una disciplina, previo pagamento di una tassa ripetizione esame, pari al 10% della quota di iscrizione di ateneo, è consentito sostenere solo per una seconda volta lo stesso esame in una sessione diversa per migliorare la valutazione già acquisita.

Lo studente riprovato non potrà sostenere l’esame nell’appello successivo della medesima sessione. Nel caso in cui lo studente ritenga di interrompere l’esame prima della sua conclusione sul verbale viene riportata esclusivamente la notazione: “ritirato”.

Il verbale di esame è firmato dal Presidente e dai membri della commissione o della sottocommissione giudicatrice. I Presidenti delle commissioni hanno l’obbligo di curare la consegna del verbale, debitamente compilato in tutte le sue parti, alle rispettive Segreterie studenti, di norma entro 24 ore dalla conclusione di ciascuna sessione d’esame. Il voto di esame sarà riportato solo sul verbale. Sul libretto sarà trascritta la notazione: “approvato”.

### **Art. 19 - Tirocinio**

L’attività di tirocinio è obbligatoria, e si configura in attività pratiche guidate e attività formative esterne.

Le attività pratiche guidate (laboratori, seminari, rielaborazioni di esperienze, analisi e formulazioni di progetti) si svolgono all’interno dell’Università o comunque sotto la sua diretta responsabilità organizzativa e scientifica; tali attività verranno svolte o all’interno di singole discipline mediante appositi moduli a carattere professionalizzante, oppure attraverso momenti interdisciplinari che possono prevedere la presenza dei docenti e dei titolari d’insegnamento.

Le attività formative esterne devono svolgersi presso Istituzioni, Enti pubblici o Privati, Aziende, la cui prevalente attività è afferente agli obiettivi formativi del Corso di Laurea.

Il Consiglio di Corso di studi delibera il riconoscimento dei CFU per le attività di tirocinio e ne regola le modalità di svolgimento, organizzazione e coordinamento.

### **Art. 20 - Prove finali**

Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il quantitativo di crediti universitari previsto dall’Ordinamento degli studi, pertanto aver svolto tutte le attività formative finalizzate all’acquisizione dei crediti che costituiscono i ‘curricula’ previsti dal Corso.

I crediti per la prova finale verranno assegnati in base a:

- a. una relazione sul tirocinio teorico-pratico, ove previsto dai singoli ordinamenti;
- b. un elaborato scritto concernente un argomento teorico, una esperienza pratica, o una ricerca empirica. L’elaborato sarà concordato con un docente e discusso in una seduta di esame collettiva.

Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Preside, e sono composte in base ad un’equa ripartizione dei carichi tra i docenti della facoltà e quelli esterni che ricoprono incarichi, supplenze o affidamenti. La commissione deve essere costituita comunque da almeno sette membri.

Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre sessioni, opportunamente distribuite nell’anno accademico.

### **Norma transitoria.**

Fino all’entrata in vigore dei nuovi ordinamenti previsti dalla legge 270 del 2004 è possibile derogare dal limite minimo di CFU assegnati ad un modulo di insegnamento, previsto dall’art. 18.